



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 120 del 16/04/2021	Reg. settore n. 33 del 16/04/2021	Oggetto: CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 06.11.2020 AL 31.12.2020.
--	--	--

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2021 n.7 avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP), immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione del C.C. n.8 del 31/03/2021 di approvazione del bilancio di Previsione 2021/2023 immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 37 del 12/04/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2021-2023, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs.18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs.n.267/00 e al D. Lgs.118/11;

TENUTO CONTO che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto del Sindaco in data 2.11.2020 n.5 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 02.11.2020 al 31.12.2021, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazietti, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1, così come previsto dall'art.13 comma 3 C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018;

DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

PREMESSO:

- che in data 25 e 26 ottobre 2020 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del nuovo Sindaco;

- che a seguito delle elezioni comunali è stato eletto Sindaco del Comune di Ussassai il Sig. Francesco Usai;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 6/11/2020 avente per oggetto la convalida dei Consiglieri eletti nella Consultazione elettorale del 25 e 26 ottobre 2020 ai sensi dell'art.41 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 6/11/2020 avente per oggetto la nomina dei componenti della Giunta Comunale ai sensi dell'art.46 del D.Lgs.n.267/2000;

RICHIAMATI:

- il comma 2 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 a mente del quale “*I consiglieri comunali,”..... hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli comunali....*”;
- il comma 8 del medesimo articolo a mente del quale “*La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*”;
- il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04.04.2000, con il quale sono stati determinati i valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali;
- i commi 1 e 2 dell'art. 2 del citato D.M. 119/2000 i quali prevedono:

“*1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:*

a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'Ente interessato;

b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;

c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1;

2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili”;

- l'art. 1 comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, il quale prevedeva la riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali; RICHIAMATA la recente deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012, con la quale si stabilisce che “..... la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di rie spandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006”;

RICHIAMATO l'art. 16 comma 17 del D.L. 13/8/2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14/9/2011 n. 148, che prevede che “*A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due”;*

RICHIAMATO l'art. 1 comma 135 della legge 7 aprile 2014 n. 56, che modifica l'art. 16 comma 17 del D.L. 13/8/2011 n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14/9/2011 n.148, che prevede al comma a) che per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

RICHIAMATO l'art.136 della sopracitata legge che prevede che i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico;

VISTA la deliberazione di C.C.n.19 del 30/07/2015 ad oggetto: “*Obbligo invarianza della spesa ex art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014 – determinazioni conseguenti*” nella quale si è deciso di mantenere invariati gli importi determinati per i compensi degli amministratori comunali al fine di assicurare l'invarianza della spesa di cui all'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014 delegando alla Giunta comunale la rideterminazione delle indennità spettanti a Sindaco, agli assessori e ai Consiglieri comunali;

VISTA la deliberazione di G.M.n.36 del 30/07/2015 ad oggetto: “*Determinazione indennità di funzione spettante al Sindaco, assessori e gettoni di presenza per i consiglieri comunali per l'anno*

2015 ex art.82 comma 1 D.Lgs.n.267/2000 - conferma dell'applicazione della riduzione obbligatoria prevista dall'art.1, comma 54 della legge n.266/2005”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.57 del 9/11/2020 con la quale sono state determinate le indennità di funzione degli amministratori;

ACCERTATO che in base alla riduzione prevista dall'art.1, comma 54 della legge n.266/2005 i valori dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori dell'Ente sono stati determinati nella misura di Euro 16,11 a seduta;

VISTI i verbali del Consiglio Comunale dell'anno 2020 in cui risultano registrate le presenze dei Consiglieri;

VISTO lo schema riassuntivo predisposto dall'ufficio di Ragioneria ed allegato alla presente determinazione, in cui sono riepilogate per ciascun consigliere comunale le presenze alla riunioni di Consiglio tenutesi nel periodo dal 6.11.2020 al 31.12.2020;

RICHIAMATA la propria determinazione n.87 del 31.12.2020 (N.R.G. 497 del 31/12/2020) con la quale, per la corresponsione dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute Consiliari tenutesi nel periodo dal 6.11.2020 al 31.12.2020, si impegnava la somma di € 370,53;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione dei gettoni di presenza dovuti agli amministratori comunali dal 6.11.2020 al 31.12.2020;

VISTO l'art.82 comma 7 del citato D.Lgs.n.267/2000 che stabilisce che agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente;

CONSIDERATO che le somme in argomento in quanto redditi assimilati al lavoro dipendente:

- devono subire la ritenuta IRE (ex Irpef) a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa;
- scontano le addizionali regionale e comunale all'Irpef;
- sono soggette all'imposta IRAP e il relativo onere è a carico dell'Ente erogatore;

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla Illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO il D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 (armonizzazione sistemi contabili e schemi di bilancio) e il D.P.C.M. 28.12.2011 e il D.Lgs.n.10.05.2014 n. 126 disposizioni correttive del D.Lgs.n.118/2011;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa che qui s'intende integralmente riportato:

DI LIQUIDARE la somma lorda complessiva di:

- Euro 370,53 a titolo di gettoni di presenza dovuti ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute Consiliari tenutesi nel periodo dal 6.11.2020 al 31.12.2020 secondo lo schema allegato alla presente determinazione;
- Euro 31,51 a titolo di imposta IRAP dovuta dall'Ente sull'ammontare lordo dei gettoni spettanti;

DI IMPUTARE la spesa di Euro 370,53 sul Cap.1001/2 del Bilancio di Previsione 2021/2023 esercizio 2021 in conto RR.PP., che presenta la necessaria disponibilità per la presente spesa;

DI IMPUTARE la spesa di Euro 31,51 a titolo di imposta IRAP a carico dell'Ente sul Cap.1001/6 del Bilancio di Previsione 2021/2023 esercizio 2021 in conto RR.PP., che presenta la necessaria disponibilità per la presente spesa;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
ORAZIETTI CINZIA

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 16/04/2021

**Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 16/04/2021**

Ussassai, 16/04/2021

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to ORAZIETTI CINZIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 16/04/2021

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA